Alla Commissione Elettorale Comunale c/o Ufficio Servizi Demografici Piazza P. Luchetti, 1 53031 Casole d'Elsa (Si)

Autocertificazione delle condizioni di cui all'art. 14 bis (legge regionale 23 dicembre 2004 n. 74) per l'esercizio della funzione di scrutatore per referendum del 04.12.2016 Il sottoscritto/a nato/a a.....il.....il residente in Casole d'Elsa fraz.......Via/Piazza......Via/Piazza..... c/f..... consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi ed il loro uso nei casi previsti dal citato testo unico é punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e comporta la decadenza da eventuali benefici **DICHIARA** Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.n. 445/2000 □ Di essere iscritto/a nell'ALBO degli SCRUTATORI del Comune di Casole d'Elsa □ Di essere in stato di disoccupazione ed iscritto/a nell'elenco anagrafico di cui all'art. 5 del D.P.R.G. 7/r/2004 presso il Servizio per l'Impiego di:..... □ Di essere in carico ai servizi sociali del comune, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a) della l.r.n. 41/2005, perché in condizione di povertà, di reddito limitato, di situazione economica disagiata □ Di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.n. 196/2003 "Codice della Privacy", che i dati comunicati saranno trattati nell'ambito del presente procedimento per il quale sono richiesti, che potranno essere trattati con modalità informatiche/cartacee, e di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, rivolgendosi al titolare del trattamento. Casole d'Elsa, lì..... Firma.....

Allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R

Art. 5 - Elenco anagrafico

- 1. Sono inseriti nell'elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.
- 2. Ciascun cittadino può richiedere di essere inserito nell'elenco anagrafico di un solo servizio per l'impiego *come individuato dall'articolo 7 (17)*.

Art. 12 - Dichiarazione dello stato di disoccupazione (26)

- 1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore rilascia al servizio per l'impiego competente un'autocertificazione, dalla quale risulti:
- a) di non essere attualmente impegnato in un'attività lavorativa oppure di svolgere un'attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
- b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa;
- c) di essere disponibile a svolgere un'azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il servizio per l'impiego;
- d) l'eventuale attività precedentemente svolta.
- 2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa con una delle seguenti modalità:
- a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;
- b) in via telematica, mediante il sistema informativo messo a disposizione dai servizi per l'impiego, nell'ambito del sistema informativo regionale del lavoro.
- 3. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.
- 4. Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.
- 5. Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 7 - Modalità per l'accesso al sistema integrato

- 1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, di cui all' articolo 64 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), attuano forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:
- a) la presa in carico delle persone;
- b) la proposta di progetti integrati di intervento;
- c) l'erogazione delle prestazioni.
- 2. I soggetti di cui all' articolo 5 accedono alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato.
- 3. Per percorso assistenziale personalizzato si intende il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare, in forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in relazione ai bisogni accertati.
- 4. L'assistente sociale, individuato quale responsabile del caso:
- a) effettua la valutazione professionale del bisogno;
- b) definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia;
- c) assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi.
- 5. In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto l'apporto di più competenze professionali, la valutazione degli stessi e la definizione del percorso assistenziale personalizzato sono effettuate con il concorso di tutte le professionalità interessate.

6. Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato i soggetti:

- a) in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata;
- b) con incapacità fisica o psichica, totale o parziale, di provvedere alle proprie esigenze;
- c) con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.
- 7. La programmazione zonale di cui all'articolo 29 indica i criteri con i quali i comuni disciplinano le condizioni per l'accesso agli interventi e servizi, anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 6.